

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI



Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICAELA MARINI
Dott. PAOLO PICCARDO

16128 GENOVA - Via Corsica 2/18
Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studioroviDa.it

Genova, 13 gennaio 2010

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: **Limiti alla compensazione dei crediti IVA**

DISCIPLINA GENERALE

Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto alcuni vincoli in materia di compensazione nel modello F24 dei crediti IVA, a decorrere dall'1.1.2010.

In particolare:

- la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro annui potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emerge il credito;
- l'obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui comporta altresì l'obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l'apposizione del visto di conformità c.d. "leggero" da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. (es. Collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Le novità in esame riguardano i soli crediti IVA che vengono utilizzati nel modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione "orizzontale" o "esterna").

Rimangono quindi ferme le precedenti disposizioni in relazione:

- alla compensazione dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA (c.d. compensazioni "interne" o "verticali");
- alla compensazione nel modello F24 degli altri crediti tributari (es. IRPEF, IRES e IRAP), ovvero contributivi (es. eccedenze di contributi INPS e di premi INAIL).



Sottoscrizione della dichiarazione iva da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile

In alternativa al rilascio del visto di conformità, per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui, la dichiarazione annuale deve essere sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c. (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione).

Ai fini della sottoscrizione della dichiarazione IVA, i soggetti che esercitano il controllo contabile non devono porre in essere gli adempimenti preliminari previsti per il rilascio del visto di conformità, vale a dire:

- la stipulazione di un'apposita polizza assicurativa;
- la comunicazione alla DRE competente;
- l'iscrizione nell'apposito Elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA

Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, a partire dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO.

Avvalendosi di tale facoltà, in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, la compensazione del credito potrà essere effettuata dal 16 marzo, ferma restando l'eventuale necessità del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo.

Esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA

In caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

OBBLIGO DI UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

I contribuenti che intendono effettuare la compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) per importi superiori a 10.000,00 euro annui devono utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

I modelli F24 devono quindi essere trasmessi:

- direttamente dai contribuenti, mediante i canali Entratel o Fisconline;
- oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

Utilizzo dei servizi telematici delle banche e delle poste

Per la presentazione telematica dei modelli F24, i servizi di "home banking" e di "remote banking" messi a disposizione dalle banche e dalle Poste possono continuare ad essere utilizzati solo dai contribuenti che effettuano compensazioni di crediti IVA fino a 10.000,00 euro annui.

Controlli sui modelli F24 presentati

Il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate provvederà a scartare i modelli F24 presentati, in caso di:

- compensazione di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui, qualora non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione annuale o l'istanza trimestrale (modello TR) da cui emerge il credito;



- compensazione di crediti IVA superiori a 15.000,00 annui, qualora la dichiarazione annuale da cui emerge il credito sia sprovvista del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo contabile;
- compensazione di crediti IVA superiori all'importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale o dal modello TR, tenendo conto delle precedenti compensazioni.

Ai fini dei suddetti controlli, non sono computate le compensazioni di crediti IVA utilizzate per i versamenti IVA periodici, in acconto e a saldo (cioè le c.d. compensazioni "interne" o "verticali", che siano state evidenziate nel modello F24).

Crediti maturati in capo a soggetti diversi rispetto all'utilizzatore

Se alla formazione del credito IVA eccedente i 10.000,00 euro concorrono crediti formati in capo ad altri soggetti (es. società incorporata), la compensazione presuppone la presentazione della corrispondente dichiarazione o del modello TR, anche se tali crediti non superino, singolarmente, i 10.000,00 euro.

Rimanendo a Vs. disposizione per quant'altro possa occorrere, porgiamo cordiali saluti.

Dr. Luca Giacometti